

## VERBALE

Secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 2011, in data 18 luglio 2013, Autostrade per l'Italia e la FILT - CGIL, la FIT - CISL, la UILTRASPORTI, lo SLA - CISAL e l'UGL T, in sede di contrattazione di secondo livello, si sono incontrati al fine di individuare una nuova regolamentazione degli schemi di orario di lavoro, diversi da quelli stabiliti dall'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

A modifica/ integrazione di quanto stabilito ai punti 14 e seguenti dell'art.9 del vigente ccnl sopra citato, con decorrenza 1 gennaio 2014, si definisce la seguente regolamentazione da valere per la Società Autostrade per l'Italia.

### Art. 9 - Orario di lavoro

..... omissis

14. Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.

15. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.

16. L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata dall'Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana, con riferimento sia all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l'inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.

17. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell'arco notturno (22-06).

18. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 10 del presente articolo.

19. Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell'arco di un periodo di sei mesi.

20. Al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, le prestazioni individuali di detto personale, sono programmate con cadenza mensile, con un minimo di 16 prestazioni.

E' facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro nelle giornate in cui, in sede di programmazione, non sono state previste prestazioni e riposi.

Tali prestazioni, se effettivamente rese, sono retribuite come ore ordinarie e sono utili al raggiungimento della media di 37 ore settimanali su base semestrale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are vertical initials 'K' and 'H'. In the center and right, there are larger, more complex signatures, some of which appear to be 'M.', 'G.', and 'W.'. The signatures are scattered across the bottom of the text area.

21. Dovranno essere garantiti ogni mese 8 riposi, compresi quelli settimanali di legge. Saranno assicurati per due volte al mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali riposi dovrà coincidere con la domenica. La programmazione dei riposi mensili sarà effettuata su base annuale.

I restanti 8 riposi, utili al raggiungimento dei 104 riposi annui, verranno assegnati in sede di programmazione mensile delle prestazioni, con l'attribuzione di un massimo di 2 riposi nel mese. L'assegnazione di tali riposi non potrà essere effettuata nei periodi di assenza a qualsiasi titolo, inferiori ai 15 giorni di calendario, intervenuti quando ancora non sia stata comunicata la distribuzione mensile delle attività. Nel caso di assenza a qualsiasi titolo, pari o superiore ai 15 giorni di calendario, intervenuta quando ancora non sia stata comunicata la distribuzione mensile delle attività, il numero dei riposi non potrà superare, sommando i riposi annualmente programmati e i restanti 8, alla differenza tra i giorni di calendario dell'evento ed i giorni considerati prestazione ai sensi della formula giorni di calendario dell'evento:  $7 \times 5 = \dots$  giorni di prestazione.

22. Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione, mensile per le prestazioni e annuale per i riposi, viene comunicata rispettivamente mensilmente relativamente alle prestazioni ed entro il 20 dicembre di ogni anno per i riposi, mediante affissione nella sede di lavoro, con le seguenti modalità:

- all'inizio del mese per una parte del personale;
- dal 10 al 9 del mese successivo per un'altra parte del personale;
- dal 20 al 19 del mese successivo per la rimanente parte del personale.

Tale programma sarà comunicato ai lavoratori almeno con tre giorni di anticipo

23. L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, ad esclusione di quelle previste ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 12 dell'art. 15.

24. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari al predetto personale che operi nell'ambito dell'esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l'indennità di cui al punto 3 dell'art. 43, lettera a).

25. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie nel semestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 11.

26. Il personale di cui al punto 4 del presente articolo potrà chiedere di essere impiegato secondo la normativa di cui ai punti 14 e seguenti. L'Azienda si riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.

..... omissis

### **Chiarimenti a verbale**

1. Resta inteso che nei confronti del personale di cui al punto 14 trovano applicazione le seguenti disposizioni previste per il personale turnista: l'indennità di cui all'art. 43, lettera n); il divisore orario e giornaliero di cui all'art. 24; la disciplina in materia di assemblee di cui all'art. 49, lettera h). Resta altresì ferma l'applicazione delle indennità collegate alle mansioni svolte, oltre a quanto specificamente disposto per lavori complementari e turni spezzati.

2. Per il personale operante secondo gli schemi di orario di cui ai punti 14 e seguenti del presente articolo, si applica quanto segue:

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more legible. They appear to be signatures of various individuals involved in the document's approval or drafting.

- a) le assenze nelle giornate per le quali la assegnazione dell'attività è già stata comunicata ai lavoratori ai sensi di quanto previsto al punto 22 vengono considerate pari alle ore assegnate per ciascuna di esse;
- b) al fine di identificare il numero di giornate di prestazione nel mese, qualora non sia stata ancora comunicata la distribuzione mensile dell'attività e sia, invece, previsto un periodo di assenza a qualsiasi titolo, il computo delle giornate seguirà il seguente criterio convenzionale di calcolo: giorni di calendario dell'evento:  $7 \times 5 = \dots$  giorni da considerarsi come prestazione. Qualora nel periodo in esame dovessero risultare, per effetto dei riposi già programmati annualmente, un numero minore di giornate lavorabili rispetto al risultato della formula, l'attribuzione delle giornate di prestazione sarà pari al numero di giornate lavorabili a disposizione nel periodo. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato all'unità intera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. Le assenze nelle giornate qualificate come prestazione vengono considerate nella misura convenzionale di 7 ore e 15 minuti per ciascuna di esse.

Concorrono a determinare le ore ordinarie dei 5 mesi del semestre considerato le ore effettivamente prestate, ad eccezione di quelle già qualificate come prestazioni straordinarie come di seguito specificato nei primi due alinea dell'ultimo capoverso del presente chiarimento a verbale, e le assenze intervenute nello stesso periodo, computate secondo le previsioni del presente contratto.

Le assenze intervenute nell'ultimo mese del semestre verranno computate allo stesso modo, fermo rimanendo che in mancanza di prestazioni aggiuntive effettivamente rese non si darà luogo al riconoscimento di prestazioni straordinarie. Tale previsione non si applica in caso di assenza per ferie.

Conseguentemente, il computo delle ore straordinarie trova applicazione esclusivamente nei seguenti casi:

- prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;
- prestazione effettuata in uno degli otto giorni di riposo mensili garantiti e/o ulteriormente assegnati ai sensi dell'ultimo comma del punto 21;
- nell'ultimo mese del semestre, per le prestazioni aggiuntive eventualmente effettuate ed effettivamente rese oltre la programmazione dello stesso mese.

#### *Dichiarazione a verbale*

Dal 1 ottobre 2013 verranno programmati i riposi fino a fine anno e le prestazioni con cadenza mensile, senza l'applicazione dei c.d. "giorni grigi" e l'applicazione della media quadrimestrale.

Al fine di definire una comune terminologia si conviene:

Nel mese senza programmazione delle prestazioni le giornate nelle quali non sono stati programmati gli 8 riposi mensili, vengono denominate giornate lavorabili;

Nel mese con programmazione delle prestazioni già effettuata: tutte le giornate nelle quali non sono state assegnate prestazioni né sono stati programmati (annualmente o mensilmente) riposi vengono denominate "giornate bianche"; in dette giornate è facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare ulteriori prestazioni lavorative.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the far left, there is a circled 'Q' and the initials 'DA'. To the right, there are approximately ten distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be from various individuals involved in the document's approval or creation.